

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**CAPO III**

*PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO*

**Art. 13**

*(Comunicazione di avvio del procedimento)*

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, secondo le modalità previste dall'articolo 14, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero facilmente individuabili in base alle singole leggi di settore, cui possa derivare dal provvedimento finale un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.
3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi dal soggetto istante. A quest'ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento.

**Art. 14**

*(Modalità e contenuto della comunicazione)*

1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
  - a) l'Amministrazione competente;
  - b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) la struttura competente, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
  - d) il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;
  - d bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento;
  - e) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16,

comma 1, lettera b).

**3.** Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

Note:

**1** Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 26/2012

### **Art. 14 bis**

( ABROGATO )

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 26/2012

**2** Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 2, L. R. 26/2012

**3** Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2018

### **Art. 15**

*(Intervento nel procedimento)*

**1.** Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata istanza.

### **Art. 16**

*(Diritti dei soggetti interessati)*

**1.** I soggetti di cui all'articolo 13, e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, hanno diritto di:

**a)** prendere visione degli atti del procedimento;

**b)** presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti diretti.

### **Art. 16 bis**

*(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)*

**1.** Nei procedimenti a istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

**2.** La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

**3.** Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 26/2012

### **Art. 17**

*(Accordi procedurali e accordi sostitutivi del provvedimento)*

**1.** L'Amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 241/1990, come modificato dall'articolo 3 quinquies del decreto legge 163/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 273/1995.

### **Art. 18**

*(Esclusioni)*

**1.** Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

**1 bis.** Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Note:

**1** Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2004